



Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approvato dal Consiglio Provinciale il 12 febbraio 2015



Capo I°

Disposizioni generali convocazione e presidenza della sedute e del consiglio

Art. 1 Riferimento Statutario

1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione dell'art. 25, comma 1 e dell'articolo 27, comma 6 dello Statuto della Provincia.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale di Foggia, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari, secondo le disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e dello Statuto della Provincia.
3. Copia del regolamento è consegnata ai singoli Consiglieri provinciali nella seduta di insediamento insieme con lo Statuto e il testo unico degli enti locali. Una copia di questi testi deve essere a disposizione dei Consiglieri nella sala del Consiglio durante la seduta.

Art. 2 Seduta d'insediamento

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Presidente della Provincia convoca e presiede la prima seduta del Consiglio Provinciale per la convalida degli eletti.

Art. 3 Convalida degli eletti

1. L'assemblea, su proposta del Presidente della Provincia, procede alla convalida degli eletti, a norma del capo II del titolo III del T.U. 267/2000.
2. Qualora il testo da sottoporre al Consiglio proponga di non convalidare l'elezione di un eletto, questi deve essere preventivamente sentito dal Presidente della Provincia prima dell'iscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 4 Convocazione sedute

1. Il Presidente della Provincia è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.

Art. 5 Poteri del Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente della Provincia nella sua veste di Presidente del Consiglio esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri. Mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai Consiglieri.

3. Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4. Convoca e presiede il Consiglio; apre e chiude la seduta; giudica la ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio; concede la parola; pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare; annuncia i risultati delle votazioni; assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta; può ordinare che sia espulso dall'aula il Consigliere che, benché richiamato due volte, continui a violare il Regolamento; può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta.
5. Autorizza le missioni per la partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale.

Art. 6

Vicepresidente e Consiglieri Delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, a scelta tra i Consiglieri Provinciali e ne stabilisce le eventuali funzioni a lui delegate. Inoltre può nominare i Consiglieri titolari di deleghe.
2. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano nell'Ufficio di Coordinamento, al quale prende parte il Segretario Generale e i Dirigenti invitati.
3. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di Deleghe, ciascun o nei propri settori, sono coadiuvati dai Dirigenti e dai funzionari.

Art. 7

Ufficio Presidenza del Consiglio Risorse Finanziarie, Personale e Locali

1. Nel Bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio. La quantificazione del fondo è determinata in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Una quota del fondo di cui al precedente comma può essere utilizzata per far fronte alle seguenti spese:
 - a. partecipazione alle attività delle Associazioni delle Autonomie locali;
 - b. partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale;
 - c. patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio;
 - d. rapporti con altri Consigli provinciali e Consigli comunali della provincia;
 - e. pubblicizzazione dei lavori del Consiglio;
 - f. organizzazione di eventuali Consigli fuori sede;
 - g. spese per la stampa di materiale, pubblicizzazione e rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio, purché connessi alle finalità dell'Ente;
3. Acquisto di eventuali arredi ed attrezzature per la sede della Presidenza del Consiglio.
4. Le somme sono gestite dal Dirigente dell'Ufficio Affari Generali.

Art. 8

Segretario delle adunanze

1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della Provincia, o chi ne fa le veci, tiene nota dei Consiglieri presenti a ciascuna seduta e degli assenti, nonché delle

giustificazioni da questi ultimi eventualmente pervenute, rende il parere sugli emendamenti presentati, nonché sui quesiti posti dal Presidente.

2. Su invito del Presidente fa l'appello nominale dei Consiglieri; procede alla lettura del processo verbale della seduta precedente; accerta il risultato di ogni votazione; annota le astensioni e redige il processo verbale.

3. Il Segretario Generale è coadiuvato dal Vice Segretario Generale o da altro dirigente della Provincia.

4. In caso di assenza del Segretario Generale assume le sue funzioni il Vice Segretario Generale.

5. In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale o di chi lo sostituisce funge da Segretario un Consigliere designato dal Presidente.

Art. 9

Convocazione del Consiglio

1. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora in cui avverrà la seduta, nonché l'ordine del giorno delle questioni da trattare.

2. Esso è comunicato a tutti i Consiglieri, a mezzo pec almeno tre giorni prima della seduta, salva la facoltà del Presidente di abbreviare il suddetto termine fino a ventiquattro ore per motivi di particolare urgenza.

3. L'avviso di convocazione è comunicato al Prefetto, alla stampa, alle organizzazioni sociali, politiche e sindacali ed è pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale.

4. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.

5. Contestualmente alla spedizione degli avvisi di convocazione, sono depositati presso la Segreteria Generale (Affari Generali) i verbali della seduta precedente e le proposte di deliberazione debitamente istruite che preventivamente vengono date in copia ai Gruppi Consiliari.

Art. 10

Ordine del giorno e calendario dei lavori

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente.

2. All'ordine del giorno dei lavori sono iscritti l'approvazione dei verbali della seduta precedente, le comunicazioni, le interrogazioni e le mozioni.

3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono iscritte secondo l'ordine di presentazione, salvo quelle che il Presidente, ritenga non attinenti alle competenze della Provincia e che pertanto verranno restituite al proponente con la relativa motivazione scritta.

4. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio se non risultano compiute le formalità di cui al successivo art. 9. Fanno eccezione gli ordini del giorno che, previo assenso del Presidente e dei Capigruppo, possono essere trattati nella stessa seduta in cui vengono presentati.

5. Ogni proposta di deliberazione deve avere il parere obbligatorio da parte delle Commissioni Consiliari, salvo i casi contemplati nell'art. n°20 comma 2.

6. Il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo, alla quale comunica l'elenco delle proposte di deliberazione che lo stesso intende dibattere prioritariamente e per concordare, alla luce di quello, la priorità di trattazione degli altri oggetti pervenuti e l'eventuale necessità di contingentare i tempi del dibattito.

Art. 11
Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria almeno due giorni (non festivi) prima dell'adunanza in cui è prevista la relativa trattazione, salvo i casi d'urgenza in cui il deposito dovrà essere effettuato almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta.
2. Delle proposte di deliberazione che non vengono trasmesse alle Commissioni consiliari e delle mozioni va consegnata copia a ciascun Capogruppo. Le proposte, subito dopo la loro inclusione nell'ordine dei lavori della seduta nella quale dovranno essere trattate; le mozioni al momento della loro iscrizione all'ordine del giorno.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato.
4. Per l'effettivo esercizio delle loro funzioni i Consiglieri hanno inoltre diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dalla Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere sollecitamente tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

Capo II°
Disciplina delle sedute Consiliari

Art. 12
Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i casi in cui sia altrimenti stabilito con decisione motivata del Presidente.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Le sedute del Consiglio possono essere convocate, su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, anche in sede diversa da quella istituzionale.
4. Sono adottate comunque in seduta pubblica le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche pubbliche e delle commissioni o rappresentanze in genere di spettanza del Consiglio.

Art. 13
Registrazione delle sedute -Conservazione delle registrazioni

1. Lo svolgimento delle sedute pubbliche è registrato su supporti magnetici, informatici ovvero audiovisivi.
2. Le registrazioni vengono trattenute dal Servizio Affari Generali per cinque anni e quindi depositate presso l'archivio della Provincia.
3. Dopo dieci anni le registrazioni sono assegnate alla speciale sezione dell'archivio storico della Provincia.
4. Le sedute pubbliche, previa esplicita autorizzazione del Presidente, possono essere radioteleregistrate e trasmesse.

Art. 14
Settore riservato al Consiglio

1. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere, durante le sedute, alla parte dell'aula riservata al Consiglio.

2. Oltre al Segretario Generale ed agli addetti ai servizi, potrà, a seconda delle esigenze comunicate dal Presidente, essere ammessa la presenza di dirigenti e funzionari provinciali.
3. Una parte dell'aula è riservata ai rappresentanti della stampa.

Art. 15
Disciplina del pubblico

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alle sedute del Consiglio che non siano segrete, devono essere inermi, mantenere un contegno corretto, rimanere in silenzio, astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
2. Il Presidente può ordinare, dopo opportuni ammonimenti, l'espulsione dall'aula di chiunque non si attenga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 16
Ordine delle sedute

1. Il Presidente sovrintende alla disciplina delle sedute.
2. Qualora sorga tumulto nel Consiglio il Presidente sospende ogni discussione.
3. Se il tumulto continua, il Presidente sospende temporaneamente la seduta. Nei casi più gravi ne decide l'aggiornamento.
4. La forza pubblica non può entrare nell'emiciclo del Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Capo III°
Svolgimento delle sedute

Art. 17
Numero legale -Apertura sedute -Seduta di seconda convocazione -Scrutatori

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario Generale: occorre la presenza di almeno 6 componenti, escluso il Presidente della Provincia.
2. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non risulti il numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta e ne fa dare atto a verbale nel quale devono essere elencati gli intervenuti.
3. E di seconda convocazione la seduta che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale. Essa ha luogo in altro giorno ed è valida se intervengono almeno un terzo dei componenti il consesso. Escluso il Presidente.
4. Il Consiglio può sospendere e aggiornare la seduta ad altra data. L'aggiornamento va comunicato per iscritto ai Consiglieri assenti.
5. I consiglieri provinciali esercitano il loro mandato gratuitamente.
6. Aperta la seduta il Presidente designa, tra i presenti, due Consiglieri alla funzione di scrutatori per l'assistenza nelle votazioni sia palesi che segrete.
7. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.

Art. 18
Intervento di terzi

1. Per decisione del Presidente o su proposta di tre Consiglieri o di un Capogruppo, accolta dal Consiglio, possono essere ammessi ad illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti o esperti, o i rappresentanti della Provincia in aziende, istituzioni, enti, associazioni e società.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere al Presidente prima della seduta che uno o più Revisori prendano la parola su singoli oggetti per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni inerenti alla attività del Collegio.
3. Qualora lo richieda il Presidente della Provincia, o su proposta di 1/3 dei Consiglieri, accolta dal Consiglio, il Collegio dei Revisori dei conti presenta relazioni e documenti al Consiglio, illustrandone pubblicamente il contenuto.
4. Le relazioni sono depositate con gli oggetti iscritti all'ordine del giorno nei tempi stabiliti dal comma 1 dell'art. 9, del Regolamento.

Art. 19
Processi verbali

1. I verbali delle precedenti sedute, preventivamente inviate in copia ai Gruppi, ed iscritti al primo punto all'ordine del giorno, si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifiche prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.
2. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporvi una rettifica, chiarire o correggere il proprio pensiero o per fatto personale.
4. Ogni eventuale modifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso e, a cura del Segretario Generale, sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Capo IV°
Funzione istruttoria, discussione, votazione delle proposte di deliberazione

Art. 20
Funzioni istruttorie ed esame delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio può affidare alle Commissioni l'istruttoria di determinate questioni, di detta assegnazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari. Nell'ambito dei settori di competenza, il Presidente può chiedere alle Commissioni consiliari l'istruttoria e l'approfondimento di argomenti utili all'attività del Consiglio.
2. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito dei settori di competenza, esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione presentate al Consiglio fatta eccezione per le delibere di nomina di membri del Consiglio e per quelle relative alla presa d'atto di dimissioni, surrogazioni, nonché per tutte quelle delibere per le quali il Presidente, acquisito il parere favorevole unanime della Conferenza dei Capigruppo, riterrà non necessario il parere delle Commissioni consiliari. Il Presidente, acquisito il parere favorevole unanime della Conferenza dei Capigruppo, riterrà non necessario il parere delle Commissioni consiliari.
3. Le proposte di delibere per le quali occorre che venga acquisito il parere della Commissione, vengono fatte pervenire da parte dei proponenti al Presidente il quale provvede ad assegnarle alle Commissioni competenti.
4. Le Commissioni, valutata la proposta ed eventuali emendamenti presentati da parte dei Commissari o da parte di altri Consiglieri, esprimono il proprio parere entro cinque giorni dalla

trasmissione della proposta, salvo che il Presidente della Provincia non assegni un termine maggiore o, in casi di urgenza, un termine minore.

5. Più commissioni possono riunirsi congiuntamente per l'esame di deliberazioni che attengono alla competenza delle Commissioni stesse.

6. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che la Commissione abbia espresso il parere, il Consiglio Provinciale può prescindere dallo stesso parere.

7. Nel periodo di tempo intercorrente tra la trasmissione della proposta e l'esame della Commissione la proposta è a disposizione di tutti i Consiglieri presso la Segreteria Generale.

8. Il parere della Commissione è espresso a maggioranza o all'unanimità.

Art. 21

Svolgimento della seduta

1. Il Consiglio non può deliberare sopra argomenti che non siano all'ordine del giorno, tuttavia può discutere e votare su mozioni che interessino questioni di particolare urgenza e gravità sempre che tutti i Consiglieri assegnati alla Provincia di Foggia siano presenti.

2. La trattazione degli oggetti avviene secondo l'ordine del giorno. Se la Conferenza dei Capigruppo abbia deciso un diverso ordine, il Presidente propone in aula la trattazione degli oggetti secondo tale decisione. Le proposte del Presidente si intendono accolte se non vi sono obiezioni.

3. La seduta del Consiglio si articola nel modo seguente:

a. dapprima il Presidente può dare comunicazioni, sulle quali un dibattito può aprirsi salvo diverso avviso del Consiglio, che decide sentito un Consigliere a favore ed uno contro;

b. seguono le interrogazioni;

c. quindi viene data risposta alle interrogazioni;

d. si esaminano poi le proposte di deliberazione, le mozioni e gli altri oggetti, con le priorità indicate nell'avviso di convocazione.

4. Il Presidente può sempre proporre al Consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei Consiglieri non si opponga, si ritiene accettata.

5. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche da un Capogruppo, e in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio che delibera a maggioranza dei votanti. In merito può parlare, oltre al relatore proponente la modifica e al Presidente della Provincia, un solo Consigliere che vi si opponga.

6. L'inizio di ogni seduta del Consiglio Provinciale viene dedicato per non più di un'ora alle comunicazioni del Presidente della Provincia e alle interrogazioni. La discussione delle interrogazioni può essere posposta o soppressa solo con il consenso dei Consiglieri firmatari.

Art. 22

Esame proposte di deliberazioni

1. Il Presidente della Provincia, il consigliere delegato o il Presidente della Commissione competente riferiscono intorno all'argomento in discussione illustrandolo.

2. L'argomento può essere anche illustrato a mezzo di relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della seduta.

3. Le relazioni ed ogni altra proposta che, per la loro complessità, meritano un attento esame preventivo dovranno essere consegnati ad ogni Consigliere non meno di cinque giorni prima della seduta.

Art. 23
Ordine della discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di prenotazione.
2. È consentito lo scambio di turno fra Consiglieri.
3. Tutti gli interventi vengono svolti, in piedi, dal proprio banco dirigendo la parola al Consiglio.
4. Il Presidente richiama chiunque disturbi o interloquisca senza aver chiesto ed ottenuto la parola ovvero pronunci parole scorrette, ingiuriose ed indecorose, o continui a parlare dopo che gli abbia tolto la parola. In quest'ultimo caso il Presidente invita il Segretario Generale a non verbalizzare.
5. Il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta se i membri richiamati all'ordine continuano a disturbare i lavori dell'assemblea.

Art. 24
Dibattiti a carattere non deliberativo

1. Un Gruppo Consiliare, per il tramite del proprio Capogruppo, può proporre che, previa inserzione dell'oggetto all'ordine del giorno del Consiglio, dibatta su fatti che interessano la comunità provinciale, ancorché il dibattito non dia luogo a formale deliberazione.
2. Il Consiglio può discutere su fatti che interessano la comunità provinciale, ancorché sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno, purché non dia luogo a deliberazione.
3. Il dibattito, di cui al precedente comma, può essere promosso da un Capogruppo, che ne informa il Presidente, dopo l'invio dell'ordine del giorno ma comunque prima dell'inizio della seduta.
4. Il Consiglio decide, sentito il proponente e un Consigliere che si opponga alla proposta.
5. Nei casi disciplinati dal comma 1 e dal comma 2, ogni Consigliere può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti, e il tempo massimo impiegato da ciascun Gruppo Consiliare non può eccedere i dieci minuti.
6. È ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano l'opinione del Consiglio e non impegnino il bilancio della Provincia né modifichino le disposizioni vigenti.

Art. 25
Presentazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa dei Consiglieri sono illustrate dal proponente, o sono date per lette se il Consiglio Provinciale lo consente.
2. Il testo in discussione è quello presentato dal proponente. Tuttavia, qualora una Commissione Consiliare abbia espresso all'unanimità parere favorevole ad uno o più emendamenti, e la proposta rechi i previsti pareri tecnici e il presentatore della proposta non si opponga, il testo in discussione è quello che risulta dall'emendamento o dagli emendamenti.

Art. 26
Discussione e durata degli interventi

1. Ciascun Consigliere può intervenire una volta per complessivi 10 minuti su ogni argomento posto all'ordine del giorno.
2. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale o la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non può superare il limite di 5 minuti.

3. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, esclusa la replica sulle mozioni o sulle interrogazioni, la dichiarazione di voto ed i richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.
4. Gli interventi dei Consiglieri, e del Presidente della Provincia non possono superare i cinque minuti salvo le altre limitazioni temporali previste dal presente Regolamento.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in disamina.
6. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente del Consiglio Provinciale per un richiamo al Regolamento.

Art. 27 Mozioni d'ordine

1. È mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta, il richiamo alla legge, allo Statuto e al Regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o s'intende procedere alla votazione.
2. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sulle questioni principali.
3. Su di esse non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno in favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Se il Consiglio è chiamato a decidere sulla mozione, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 28 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato o censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente.
3. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione per alzata di mano.
4. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.
5. Gli interventi di questi ultimi non possono durare più di cinque minuti; anche il Consigliere che ha ottenuto la parola per fatto personale può usufruire del limite massimo di cinque minuti.
6. Nel caso in cui un Consigliere sia accusato, nel corso di una seduta, di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente che il Consiglio nomini una commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa.
7. Il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto.

Art. 29 Eccezioni pregiudiziali

1. Sono eccezioni pregiudiziali quelle tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento. Tali eccezioni possono essere proposte in qualsiasi momento della discussione, in presenza di elementi nuovi insorti durante la discussione stessa.
2. Dette eccezioni sono poste alle decisioni del Consiglio ed in merito potrà interloquire, per non più di cinque minuti, un Consigliere contrario.

Art. 30
Emendamenti

In deroga, durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto, depositandoli sul banco della Presidenza, emendamenti alle proposte di deliberazione, qualora essi, non comportando aumento della spesa o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo o a modificazioni non sostanziali dello stesso.

Art. 31
Ordini del Giorno

1. Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno su di un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione. Tali ordini del giorno possono essere illustrati dal proponente per non più di dieci minuti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa secondo l'ordine della loro presentazione.
2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente. In questi casi vengono messi in votazione prima di deliberare sull'argomento.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.
4. Gli ordini del giorno e gli emendamenti sono formulati per iscritto.
5. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di ordini del giorno o emendamenti che siano formulati con frasi offensive o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.
6. Se il Consigliere insiste ed il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio questo decide senza discussione per alzata di mano.
7. Tale procedura si applica anche alla presentazione di interrogazioni e mozioni.

Art. 32
Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

Capo V°
Dichiarazioni di voto – votazioni

Art. 33
Dichiarazioni di voto e votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
2. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i 3 minuti, salvo le discussioni sul bilancio e sul documento programmatico.
3. terminate le dichiarazioni di voto si passa alla discussione ed alla votazione degli emendamenti che si propongono.
4. Quando siano proposti emendamenti, la loro votazione procede a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi. I singoli emendamenti sono discussi secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.
5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; parimenti avviene per gli emendamenti proposti dai Consiglieri rispetto a quelli proposti dalle Commissioni.

6. Sulle votazioni di articoli, capitoli, voci e parti può essere concessa la parola solo per dichiarazioni di voto e per non più di tre minuti.
7. La votazione si fa sul complesso della proposta. Ciascun Consigliere può però chiedere la votazione per singoli articoli o capitoli, o voci o parti. Esaurite le votazioni separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta eccettuate le parti non approvate.

Art. 34
Correzioni di forma e rettifiche

1. Prima della votazione di una proposta, un Consigliere può rappresentare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma, nonché richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti, già approvati, che appaiono in tutto o in parte inconciliabili con disposizioni del provvedimento e proporre le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito il proponente e l'autore dell'emendamento, delibera.
2. Tutti gli interventi previsti in questo articolo non possono eccedere i cinque minuti.

Art. 35
Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetta a controprova.
2. Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso previsto dalla legge, dal Regolamento o che venga esplicitamente richiesta da almeno 5 Consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
3. Debbono essere prese a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle altre per le quali la legge espressamente prescrive questa forma di votazione.
4. Nelle votazioni, i Consiglieri che si astengono dal voto sono computati ai fini della determinazione del numero necessario a rendere legale la seduta ma non nel numero dei votanti.
5. Il Segretario Generale tiene conto delle astensioni.
6. Il Presidente del Consiglio Provinciale con l'assistenza degli scrutatori accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario Generale ne prende nota.

Art. 36
Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni delle proposte di deliberazione è il seguente:
 - a. la questione pregiudiziale;
 - b. la richiesta di sospensione;
 - c. la richiesta di votazione per parti;
 - d. gli ordini del giorno afferenti alla proposta in votazione;
 - e. gli emendamenti nel seguente ordine: soppressivi, modificativi, aggiuntivi;
 - f. la proposta principale.
2. È facoltà del Presidente derogare all'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.
3. È altresì facoltà Provinciale dichiarare l'inammissibilità di emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato.

Art. 37
Votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del "SI" e del "NO".
2. L'appello nominale incomincia eventualmente da un componente del Consiglio Provinciale e continua, fino alla fine.

Art. 38
Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede sulle quali i Consiglieri indicheranno "SI" o "NO", ovvero il nome o i nomi da votare.
2. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione, indi ordina l'appello e ciascun Consigliere si reca al banco per depositare la scheda nell'urna.
3. Le votazioni segrete avvengono per schede, che possono essere predisposte sulla base delle candidature pervenute.
4. Ogni qualvolta la legge o lo Statuto prevedano una riserva di posti per le minoranze l'elezione o la designazione avvengono per liste contrapposte di candidati, indicati nella scheda.
5. Terminata la votazione gli scrutatori ed il Segretario Generale procedono allo spoglio delle schede comunicando poi il risultato al Presidente.
6. Le indicazioni che fossero state eventualmente inserite oltre il numero consentito, devono ritenersi nulle.
7. Nell'ipotesi di irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne indice una nuova.

Art. 39
Presentazione di curriculum Presentazione di curriculum

1. Ogni qualvolta Il Consiglio o un organo diverso della Provincia debba eleggere o designare una persona, le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso la Segreteria Generale almeno cinque giorni prima della data nella quale la nomina deve aver luogo.
2. Il comma 1 non si applica quando i candidati siano Consiglieri.

Art. 40
Divieto di interventi durante la votazione e proclamazione dell'esito

1. Iniziata la votazione non é concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni di Regolamento in materia di espressione del voto.
2. Terminata la votazione il Presidente ne riconosce l'esito e lo proclama.

Art. 41
Approvazione delle proposte

1. Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento, nei quali si richiedono speciali maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione, ogni proposta s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata alla seduta successiva.
3. Il ballottaggio è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento provinciale.

Art. 42
Maggioranza dei votanti

Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla metà.

Art. 43
Computo degli astenuti

Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano insieme a quelle valide ai fini della validità della seduta e non della votazione.

Art. 44
Esito delle votazioni

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei presenti, dei voti favorevoli, e il numero dei Consiglieri contrari e degli astenuti. Annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.

Capo VI°
Indirizzo, controllo, procedure speciali

Art. 45
Diritto di proposta - Interrogazioni – Mozioni

I Consiglieri possono presentare proposte di deliberazioni, interrogazioni e mozioni su argomenti che concernino l'attività della Provincia, o che interessino comunque la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della Provincia.

Art. 46
Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente della Provincia per sapere se un determinato fatto sia vero, o una determinata circostanza sussista o meno ovvero se abbia avuto notizie in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta o se abbia assunto una decisione in merito ad un determinato affare o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Provinciale.
2. L'interrogazione deve essere formulata per iscritto in modo chiaro e conciso. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri da lui delegati rispondono entro 20 giorni alle interrogazioni presentate. Se il Consigliere non richiede espressamente che la risposta sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, può essere data risposta scritta.

3. L'interrogazione può essere effettuata anche durante la seduta; in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato per materia possono dare risposta immediata alla interrogazione presentata durante la seduta se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto, riservandosi di dare risposta. L'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

4. Le dichiarazioni del Presidente e dei Consiglieri delegati possono dar luogo a replica dell'interrogante se si ritiene soddisfatto o meno. Il tempo destinato a tale replica non può eccedere i cinque minuti.

Art. 47 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Presidente della Provincia o dei Consiglieri delegati, oppure a fissare i criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento. Può consistere anche nella richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi a compiti della Provincia al fine di pervenire a decisioni su di essi.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio il Presidente del Consiglio, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione, comunque dopo il predetto termine di 10 giorni.

3. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati.

Art. 48 Istanze e petizioni

1. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Provinciale sono depositate presso la Segreteria dal primo sottoscrittore.

2. Le sottoscrizioni, corredate dal nome, dal cognome, dall'indirizzo e dagli estremi di un documento di identità dei sottoscrittori, devono recare la firma autenticata.

3. Il Segretario Generale esamina l'autenticità delle sottoscrizioni, anche con analisi a campione, e comunica al Presidente della Provincia l'esito dell'esame entro quindici giorni per gli adempimenti successivi.

4. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione prodotte ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Provinciale vengono sottoposte all'esame del Consiglio se sottoscritte da almeno 1000 cittadini o avanzate da almeno 3 Consigli comunali della Capitanata oppure del Consiglio Comunale di un Comune di almeno 30.000 abitanti o dalla competente Commissione Consiliare permanente, se sottoscritte da un numero inferiore di cittadini o di Consigli Comunali, non oltre 30 giorni dalla data di protocollo.

5. Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 dello Statuto Provinciale l'organo provinciale competente ha l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza, sulla petizione o sulla proposta di deliberazione, dichiarandone preventivamente l'ammissibilità o meno.

6. Quando la richiesta sia giudicata ammissibile, l'organo competente può rigettarla o accoglierla indicando, in questo caso, tempi e procedure per l'adozione dei successivi atti per l'attuazione degli interventi di cui all'oggetto di che trattasi.

7. Gli interventi di cui al precedente comma vanno comunque promossi entro un anno dalla data in cui l'istanza, petizione o proposta è stata presentata.

8. Il Presidente del Consiglio provvede a rendere la risposta non oltre 15 giorni dopo il ricevimento del parere della Commissione ovvero della decisione del Consiglio Provinciale, e a trasmetterla al

Segretario Generale perché la pubblichi all'Albo Pretorio per 10 giorni e la trasmetta al primo firmatario della petizione stessa.

Art. 49

Presentazione degli indirizzi di governo

1. Il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, entro trenta giorni dall'insediamento dello stesso, il documento contenente gli indirizzi di governo, preventivamente messo a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
2. I gruppi consiliari, nei cinque giorni successivi, possono far pervenire al Presidente della Provincia indicazioni, emendamenti o integrazioni che sono raccolti dal Presidente della Provincia ed eventualmente utilizzati per la stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione del documento preliminare.
3. Copia del documento programmatico definitivo è inviata ai Consiglieri provinciali almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio.
4. Nel dibattito sul documento programmatico, i termini di cui all'art. 25 sono raddoppiati.
5. Il documento è approvato se ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

Art. 50

Informazione

1. I Consiglieri Provinciali per l'esercizio del proprio mandato, hanno diritto di ottenere gratuitamente copia dei provvedimenti del Presidente della Provincia, del Consiglio e dei Dirigenti.
2. I Consiglieri, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, hanno accesso agli Uffici della Provincia e possono prendere conoscenza di tutti gli atti d'ufficio con esclusione di quelli per i quali la segretezza sia imposta specificamente dalla legge, ovvero sia stata stabilita dagli organi politici dai quali dipendono gli uffici con specifici provvedimenti motivati in relazione ad esigenze di tutela dei diritti personali dei cittadini o di mantenimento della riservatezza necessaria per il buon risultato della pratica cui si riferiscono.
3. Al fine di quanto previsto al 1° comma gli interessati dovranno presentare richiesta scritta al Presidente.

Capo VII°

Commissioni permanenti e speciali

Art. 51

Commissioni Consiliari permanenti

1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto il Consiglio Provinciale provvederà alla costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti il cui numero non potrà essere superiore a quattro.
2. Con il medesimo provvedimento saranno definite le materie delle singole Commissioni e designati i relativi commissari.

Art. 52
Commissioni Consiliari speciali

1. Oltre alle commissioni di cui all'art. 35 il Consiglio Provinciale, con apposita deliberazione che ne stabilisce la regolamentazione e la durata, può costituire Commissioni Consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi.
2. In tali Commissioni è assicurata la rappresentanza di tutte le minoranze, alle quali spetta la presidenza, nonché, per quanto possibile, la proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare.

Art. 53
Commissione di Controllo e di Garanzia

1. La commissione consiliare di controllo e di garanzia, prevista dall'art. 36 dello Statuto, ha il compito di valutare, con verifiche semestrali, la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di attuazione dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico.
2. Un apposito Regolamento disciplina il suo funzionamento.

Capo VIII°

Art. 54
Spese di viaggio

1. Al Presidente della Provincia, al Vice Presidente della Provincia, e ai Consiglieri Provinciali formalmente e specificatamente delegati dal Presidente che, per ragioni del loro mandato, si rechino sia in località della provincia e sia fuori del territorio provinciale, spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle leggi vigenti.
2. Ai Consiglieri Provinciali non residenti nel capoluogo provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere la sede dell'Ente nella misura di legge al fine di partecipare alle riunioni del Consiglio, delle Commissioni Consiliari permanenti e delle altre Commissioni previste per legge.
3. Le missioni relative alla partecipazione a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni che comportano una quota di iscrizione e che hanno carattere straordinario devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento motivato dal Presidente.

Capo IX°
Gruppi Consiliari

Art. 55
Gruppi Consiliari – composizione

1. Con riferimento all'art. 41 dello Statuto i Consiglieri Provinciali sono organizzati in Gruppi Consiliari corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti.
2. I Consiglieri che, nel corso del proprio mandato, dichiarino di non voler più appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale erano stati eletti, senza nel contempo aderire ad altro Gruppo, sono iscritti al Gruppo misto. Il Gruppo misto costituisce Gruppo ad ogni effetto di legge e di Regolamento, anche se composto da un solo consigliere. Nel Gruppo misto ciascun Consigliere è

indicato con la propria qualificazione politica. I suddetti Consiglieri sono tenuti a comunicare al Presidente se intendono riconoscersi nella maggioranza o nelle minoranze.

3. La richiesta di passaggio da un Gruppo ad un altro deve sempre essere accettata dal Capogruppo del Gruppo cui si chiede di aderire, il quale ne dà comunicazione al Presidente.

4. Qualora i Consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio Gruppo siano più di due possono costituire un nuovo Gruppo.

5. Di ogni modifica nella composizione dei Gruppi, così come di loro cambiamenti di denominazione ed eventuali costituzioni di nuovi Gruppi, nel corso del mandato amministrativo, è data comunicazione in forma scritta al Presidente per la conseguente presa d'atto.

Art. 56 Capigruppo Consiliari

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Provinciale le rappresentanze politiche si costituiscono in Gruppi corrispondenti nelle liste quali i singoli Consiglieri sono risultati eletti.

2. Costituiti i Gruppi Consiliari, ciascuno di essi elegge nel proprio seno un Capogruppo dandone, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Provinciale neoeletto, comunicazione al Presidente, nonché al Segretario Generale.

3. In difetto della comunicazione di cui al precedente comma, è considerato Capogruppo, il Consigliere più anziano del Gruppo stesso; più anziano è il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta.

4. I gruppi designano un vice Capogruppo.

5. In difetto di accordo, la presidenza del Gruppo misto è assunta a turno, con cadenza trimestrale, dai componenti del Gruppo stesso, con priorità per il Consigliere più anziano e successivamente in ordine alternato tra il Consigliere più giovane e più anziano per età.

6. I Capigruppo esercitano i compiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 57 Presa d'atto e comunicazione al Consiglio

Della costituzione e composizione dei vari Gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Presidente prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.

Art. 58 Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti per l'intera durata di svolgimento dei lavori.

2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

Art. 59
Sede dei Gruppi Consiliari

1. I Gruppi Consiliari costituiti a norma dell'articolo ---- del Regolamento hanno sede presso la residenza della Provincia e possono essere dotati di propri locali e di segretari.
2. Per particolari riunioni ed incontri inerenti le loro attività e il cui svolgimento richiede adeguate attrezzature, i Gruppi possono avvalersi delle sale di riunioni presso la residenza provinciale ovvero presso le sedi circondariali.

Art. 60
Personale dei Gruppi Consiliari

1. Le esigenze funzionali dei Gruppi, per quanto concerne il personale, devono essere assicurate dall'Amministrazione secondo la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni da espletare.
2. Per ciascuno ufficio dei gruppi consiliari è assegnato un segretario scelto tra i dipendenti dell'Ente ed individuata dal Dirigente del Settore AA. GG. previa indicazione di ciascun Capogruppo.

Art. 61
Spese di funzionamento

1. Per l'esercizio delle loro funzioni ai Gruppi è assicurata, ai sensi di legge e tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, la disponibilità di locali, attrezzature e personale.
2. I Gruppi potranno altresì usufruire dei servizi di biblioteca, documentazione, raccolta leggi e decreti, rassegna stampa, servizi documentazione, informazioni e stampa dell'Amministrazione.
3. Alle spese di normale funzionamento dei Gruppi Consiliari, e più precisamente per quanto attiene: personale assegnato, uffici (luce, riscaldamento, pulizia locali), cancelleria, posta e telefoni, provvede l'Amministrazione con imputazione delle spesa all'apposito capitolo di bilancio.
4. Le somme sono gestite dal Dirigente del Settore AA. GG.

Art . 62
Conferenza dei Capigruppo

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Provinciale le rappresentanze politiche si costituiscono in Gruppi corrispondenti nelle liste quali i singoli Consiglieri sono risultati eletti.
2. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo consiliari. In caso di assenza, i Capigruppo possono farsi sostituire dal Vice Capogruppo o da altro Consigliere appartenente al Gruppo.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo si svolgono di norma prima di ogni Consiglio, e vengono convocate per iscritto. In casi di particolare urgenza il Presidente può convocare la Conferenza dei Capigruppo anche in momenti diversi o nel corso della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.
4. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo partecipa il Presidente o un Consigliere da lui delegato. Assistono le riunioni della Conferenza il Segretario Generale o un suo delegato, il Dirigente del Settore AA. GG. o un suo delegato.
5. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti non meno della metà dei Capigruppo e quando questi rappresentino almeno la metà dei componenti il Consiglio. Nel caso non si raggiunga il numero legale, il Presidente ne dà atto a verbale e procede alla predisposizione dell'ordine dei lavori del Consiglio anche in assenza del parere della Conferenza dei Capigruppo.
6. La Conferenza dei Capigruppo si pronuncia su:

- a. le questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute del Consiglio sulla base delle richieste del Presidente, ovvero dei Consiglieri.
 - b. le questioni procedurali e di interpretazione delle norme del Regolamento;
 - c. le comunicazioni da rivolgere al Consiglio Provinciale e le istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;
 - d. l'esame di qualsiasi altra occorrenza straordinaria interessante la Provincia o di fatti e avvenimenti che comportino l'opportunità di un esame immediato e preventivo da parte delle rappresentanze politiche dell'Ente stesso.
7. Sulla programmazione dei lavori e sul calendario delle sedute del Consiglio, le decisioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo sono definitive. In caso di dissenso il Presidente si rimette alla decisione del Consiglio.
8. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche, salva diversa decisione della Conferenza stessa.
9. La Conferenza dei Capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità. Ove questa non si realizzi, provvede il Presidente del Consiglio Provinciale sulla base dell'orientamento prevalente in termini di rappresentatività.

Capo X° Disposizioni varie e finali

Art. 63 Firmatari di testi

Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato soltanto il primo tra i firmatari di ogni testo, istanza, petizione, proposta di deliberazione, emendamento, ordine del giorno, mozione, ecc., che si presenta quando detto testo è in discussione.

Art. 64 Assistenza nella presentazione di proposte di deliberazione

I cittadini, i Consiglieri che intendono presentare una proposta di deliberazione producono domanda di assistenza agli uffici, per gli aspetti di legittimità, tecnici e contabili, per il tramite del Segretario Generale, ottenendola entro 15 giorni.

Art. 65 Pubblicità della situazione patrimoniale

I Consiglieri Provinciali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell'art. 33 dello Statuto.

Art. 66 Casi non disciplinati

Su tutti i casi che si dovessero presentare nello svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale, non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, decide il Presidente, sentito il Segretario Generale.

Art. 67
Abrogazione

1. É abrogata ogni disposizione incompatibile con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione della deliberazione di approvazione.



